



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2188 del 29/12/2017

Classifica: 004.03

Anno 2017

(6846739)

<i>Oggetto</i>	AGGI TEFA 2017 - IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI PER COMPENSAZIONI
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Riferimento PEG</i>	98
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Susanna Santini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

SANSUS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3735	2017	535	.	€ 25.964,99
3734	2017	535	.	€ 1.900,00
3731	2017	535	.	€ 600,00
3728	2017	535	.	€ 100,00
3727	2017	535	.	€ 50,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
incr. acc. 113/17	2017	0	11	.	€ 10.000,00
incr. acc. 112/17	2017	0	11	.	€ 1.900,00
incr. acc. 116/17	2017	0	11	.	€ 50,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che istituisce il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA1**) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Visto il D.Lgs. 16-1-2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che all'art. 14 nell'istituire, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (**TARES**) al comma 28 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2013) art. 1 comma 639 che istituisce la IUC che si compone dell'IMU, della TASI (tributo servizi indivisibili) e della **TARI** (Tassa sui rifiuti);

Visto l'art. 1 comma 666 della sopraccitata legge che dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 5 D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la liquidazione e l'iscrizione a ruolo del tributo ambientale compete ai comuni della provincia, contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Dato atto che i comuni o i gestori nominati dagli stessi versano a questo ente, direttamente o attraverso il concessionario della riscossione, il tributo ambientale e per il quale gli stessi richiedono la commissione dello 0,30%;

Ritenuto pertanto opportuno costituire impegno di spesa a favore dei comuni o singoli gestori per la sopraccitata commissione;

Dato atto che il concessionario della riscossione trattiene le somme dichiarate indebite dai comuni e anticipate all'ente (art. 26 D.lgs. 13 aprile 1999 n. 112), nonché le quote di compenso dovuto per la riscossione;

Stimato in € 1.900,00 l'aggio trattenuto da Agenzia delle Entrate/Riscossione S.p.A. - per l'anno 2017;

Appurato che Publiambiente S.p.A. (oggi Alia Servizi Ambiente S.p.A.) effettua il versamento del tributo ambientale al netto dell'aggio;

Ritenuto opportuno stimare i compensi dei comuni e dei concessionari della riscossione del tributo ambientale sulla base di quanto introitato, salvo conguaglio necessario per tener conto della competenza;

Ritenuto necessario costituire i seguenti impegni:

- € 50,00 a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A. con sede in Firenze da compensare con l'entrata;
- € 600,00 a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A. con sede in Firenze per la quota di aggi non compensati;
- € 25.964,99 a favore dei comuni;
- € 100,00 a favore di AER S.p.A. con sede in Rufina;
- € 1.900,00 a favore di Agenzia delle Entrate/Riscossione S.p.A.;

Ritenuto opportuno incrementare i seguenti accertamenti preesistenti sul capitolo 11 Tributo ambientale per le compensazioni dell'aggio:

- € 50,00 incrementando l'accertamento 116/2017 a carico di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (ex Publiambiente S.p.A.);
- € 1.900,00 incrementando l'accertamento 112/2017 a carico di Agenzia delle Entrate/Riscossione S.p.A per aggio;
- € 10.000,00 a carico dei comuni per compensazione aggio;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 115 del 28/01/2016, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

DETERMINA

- 1) di costituire, per i motivi espressi in premessa, i seguenti impegni di spesa sul capitolo 535 anno 2017:
 - o € 50,00 a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (ex Publiambiente S.p.A.) con sede in Firenze da compensare con l'entrata;
 - o € 600,00 a favore di Alia Servizi Ambientali S.p.A. con sede in Firenze per la quota di aggi non compensati;
 - o € 25.964,99 a favore dei comuni di cui € 10.000,00 compensati;
 - o € 100,00 a favore di AER S.p.A. con sede in Rufina;
 - o € 1.900,00 a favore di Agenzia delle Entrate/Riscossione S.p.A. da compensare;
- 2) di attestare che € 1.900,00 sono relativi alla compensazione dell'aggio sulle somme riscosse da Agenzia delle Entrate/Riscossione S.p.A. e, pertanto, di incrementare l'accertamento di entrata 112/2017 sul cap. 11 – tributo ambientale;
- 3) di attestare che € 50,00 sono relativi alla compensazione dell'aggio compensato da Alia Servizi Ambientali S.p.A. (ex Publiambiente S.p.A.) e, pertanto, di incrementare l'accertamento di entrata n. 116 sul cap. 11 – tributo ambientale di € 50,00;
- 4) di attestare che € 10.000,00 sono relativi alla compensazione dell'aggio effettuata da alcuni comuni della Città Metropolitana di Firenze e, pertanto, di incrementare l'accertamento di entrata n. 113 costituito sul cap. 11 – tributo ambientale di tale importo;

- 5) di liquidare con successivo provvedimento le somme spettanti ai comuni, gestori e/o concessionari della riscossione sulla base dei rendiconti che verranno inviati dando atto a compensazione se l'aggio è stato dagli stessi trattenuto oppure a pagamento di fattura se ciò non è avvenuto;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
- 7) di inoltrare il presente atto, ai sensi art. 24 del Regolamento di contabilità ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze 29/12/2017

**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E
PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI
INVENTIMENTO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”